



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 5 /2010 DEL 27.04.2010

“Modifica ed integrazione alla risoluzione n. 5/2009 e precedenti sui criteri di assegnazione dei ricorsi e formazione dei collegi”.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei ricorsi ai Collegi giudicanti, e individuare un criterio – unico - per tutte le Commissioni, anche occorrendo in deroga alle precedenti disposizioni, ha individuato il metodo di assegnazione dei ricorsi al quale dovranno attenersi scrupolosamente i Presidenti di Commissione regionale e provinciale in fase di assegnazione dei ricorsi alle Sezioni, e i Presidenti delle rispettive Sezioni nell’assegnazione dei ricorsi al Vice presidente e ai Giudici del collegio da questi presieduto.

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI GRUPPI DI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

a) I Presidenti di Commissione regionale e provinciale, all’inizio dell’anno solare, predisporranno il decreto di inizio anno nel quale saranno predeterminati i criteri – oggettivi - con i quali intenderanno procedere alla formazione di gruppi di ricorsi da attribuire alle Sezioni. Nella definizione dei criteri, i Presidenti dovranno tenere conto del numero dei ricorsi pervenuti, del numero delle sezioni della Commissione di appartenenza, delle materie dei ricorsi, della complessità delle singole fattispecie, delle eventuali sezioni specializzate garantendo un’equa distribuzione tra tutte le Sezioni di un pari numero di ricorsi e, per quanto possibile, una distribuzione il più possibile omogenea, avendo cura di individuare criteri oggettivi di assegnazione delle istanze cautelari e tenendo conto, altresì, di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 546/92.

b) Ciascun Presidente di Commissione regionale e provinciale curerà l’invio del decreto di inizio d’anno al Consiglio di Presidenza che ne disporrà la conservazione istituendo un apposito registro, attribuendo un numero di protocollo.

c) Il Presidente di Commissione, formati i gruppi dei ricorsi, con criterio riscontrabile ex ante, attribuirà a ciascun gruppo di ricorsi, formato secondo i criteri individuati nel decreto di inizio anno, un numero progressivo (es. gruppo n. 1, gruppo n. 2, gruppo

n. 3 etc.). I gruppi saranno in numero pari alle sezioni della Commissione. L'assegnazione del gruppo dei ricorsi alla sezione avverrà mediante estrazione.

d) Il Presidente della Commissione inviterà il Direttore della Segreteria e un segretario di sezione, scelto a rotazione di volta in volta tra i segretari della Commissione, per sorteggiare il gruppo e la sezione. In un'urna saranno inseriti i numeri dei gruppi dei ricorsi (gruppo n. 1, gruppo n. 2, gruppo n. 3, etc) nell'altra, i numeri delle sezioni (sez. 1, sez. 2, sez. 3 etc). L'estrazione del numero del gruppo dei ricorsi e del numero della sezione sarà contestuale; le operazioni di assegnazione dovranno essere esaurite nella medesima giornata. L'esito della estrazione sarà annotato in apposito registro.

e) Qualora il Presidente della Commissione ritenga funzionale istituire sezioni specializzate (da due a tre per ciascuna materia) attribuirà, mediante estrazione, a dette sezioni i ricorsi nelle materie specialistiche, avendo cura di assegnare, anche se in numero inferiore, ricorsi anche in materie diverse da quelle specialistiche. Il Presidente di Commissione, nel decreto di inizio d'anno preciserà, in tal caso, il criterio con cui intende procedere alla individuazione delle materie specialistiche. Le sezioni specializzate tratteranno la materia specialistica, in via prevalente ma non esclusiva.

f) Il Presidente della Commissione, che intenda istituire, in deroga al punto precedente, un'unica sezione specializzata, dovrà richiedere al Consiglio di Presidenza espressa e preventiva autorizzazione motivando le ragioni dell'istanza. Conseguita l'autorizzazione, il Presidente della Commissione attribuirà alla sezione specializzata – in prevalenza – ricorsi nella materia specialistica, mediante il sistema dell'estrazione, avendo cura di garantire tra le sezioni una equa distribuzione del numero di ricorsi.

g) In ciascuna Commissione non potranno essere costituite Sezioni specializzate per più di due materie. Non potranno essere costituite sezioni specializzate nelle Commissioni con un numero di sezioni inferiori a tre. I componenti delle Sezioni specializzate saranno soggetti alla procedura della rotazione secondo le disposizioni in vigore.

h) Solo per l'anno in corso, i criteri sopra esposti diventeranno operativi a partire dal 15 luglio 2010. A tal fine, i Presidenti delle Commissioni, entro il 30 Giugno 2010, comunicheranno al Consiglio di Presidenza i criteri con cui intendono procedere alla formazione dei gruppi di ricorsi per quanto non ancora assegnati. Le richieste di autorizzazioni per la costituzione delle sezioni specializzate dovranno pervenire entro 30 giugno 2010. Per gli anni successivi, a fa data dall'anno 2011, la comunicazione sarà inoltrata al Consiglio all'inizio dell'anno solare entro il 15 gennaio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente della Sezione assegnerà ai componenti del Collegio, a sé stesso e al Vice - presidente di sezione, i ricorsi con criterio predeterminato. Nell'assegnazione dei ricorsi il Presidente farà preferibilmente riferimento a criteri oggettivi e casuali, in casi particolari potrà tenere conto della professionalità dei componenti del Collegio. Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al Vice-presidente l'assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio.

Il Presidente di Commissione, relativamente al numero dei ricorsi da assegnare a se stesso, potrà motivatamente derogare ai criteri sopraindicati.

Il Consiglio potrà effettuare controlli e verifiche "ex post" dei criteri adottati.

I Presidenti di sezione con riferimento alla sezione da loro presieduta dovranno comunicare al Presidente della Commissione, per l'anno in corso, i criteri adottati nella distribuzione dei ricorsi ai componenti della sezione entro il 30 Giugno 2010. Per gli anni successivi, a far data dall'anno 2011, i Presidenti saranno tenuti a comunicare al Presidente della Commissione regionale i criteri di assegnazione all'inizio entro il 15 gennaio.

ESAME DEI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Ciascun componente del Collegio dovrà avere accesso agli atti ed ai documenti dei fascicoli posti in discussione nell'udienza di trattazione. A tal fine i Presidenti delle Commissioni, di concerto col Direttore della Segreteria, cureranno, con apposite circolari, che al momento del deposito dei ricorsi e delle memorie, ciascuna parte alleghi tre copie del ricorso e del provvedimento impugnato. Nel giudizio di appello, unitamente al ricorso ed al provvedimento, dovrà essere allegata anche la copia della sentenza impugnata.

Le copie dei fascicoli dovranno essere poste a disposizione dei componenti del collegio almeno dieci giorni prima dell'udienza. In alternativa sarà cura della Segreteria formare i fascicoli di causa, con utilizzazione per le fotocopie anche di carta riciclata.

VERIFICHE, CONTROLLI, ISPEZIONI.

Il Consiglio potrà effettuare controlli e verifiche sulla corretta applicazione e l'esatto adempimento dei sopradescritti criteri.

Per le verifiche e controlli e ispezioni nelle Commissioni regionali, comprese le sedi distaccate, il Consiglio delegherà per ciascuna Regione due o tre suoi Consiglieri.

Per le verifiche e controlli presso le Sezioni Provinciali, il Consiglio potrà disporre che l'attività ispettiva e di controllo affidata ai Consiglieri delegati possa essere svolta richiedendo anche l'intervento del Presidente della Commissione Regionale.

Con apposito regolamento saranno disciplinate le operazioni di vigilanza, verifica controllo ed ispezione del Consiglio.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.



IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Gobbi".